

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO,  
MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA,  
DI LAVORI, BENI E SERVIZI**

Approvato dall’Amministratore Unico  
con Delibera n. 73 del 20/07/2023




**Centro Formazione Professionale Bassa Reggiana**

Società Consortile a Responsabilità Limitata fra i Comuni di: Boretto,  
Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo.

SEDE LEGALE, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA: Via Salvador Allende, 2/1 - 42016 Guastalla (RE)

Cod. Fisc. e P. Iva: 01768220350 - Capitale Sociale € 50.000,00 i.v. – REA: RE-221464


Tel. 0522 835217/835273 – Fax 0522 219797 - [www.cfpbr.it](http://www.cfpbr.it) - [cfpbr@cfpbr.it](mailto:cfpbr@cfpbr.it)

	<b>REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, DI LAVORI, BENI E SERVIZI</b>	<b>REV.</b>	<b>DATA</b>
		01	04/04/2024

**STATO DEL DOCUMENTO: LISTA DELLE REVISIONI**

REVISIONE / DATA	DESCRIZIONE
00 / 20.07.2023	Prima emissione
01 / 04.04.2024	Modifica importo acquisti economici, da € 1.000 a € 1.500 giornalieri (art. 1 – punto 5)

REDAZIONE e VERIFICA	AUTORIZZAZIONE
Direttore Operativo (DO)  Firma:  _____	Amministratore Unico (AU)  Firma:  _____

	<b>REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, DI LAVORI, BENI E SERVIZI</b>	<b>REV.</b>	<b>DATA</b>
		01	04/04/2024

## Indice

### Capo I

#### DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia
- Art. 3 – Divieto di frazionamento e obbligo valutazione interesse transfrontaliero
- Art. 4 – Affidamento dell’appalto
- Art. 5 – Stipula contratto e pubblicazione
- Art. 6 – Certificato di regolare esecuzione
- Art. 7 – Garanzie

### Capo II

#### ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA


- Art. 8 – Affidamenti diretti
- Art. 9 – Requisiti da richiedere all’operatore
- Art. 10 – Controllo dei requisiti

### Capo III

#### ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

- Art. 11 – Procedure negoziate
- Art. 12 – Determina a contrarre
- Art. 13 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 14 – Anomalia dell’offerta
- Art. 15 – Invito alla procedura
- Art. 16 – Commissione giudicatrice
- Art. 17 – Verifica dei requisiti
- Art. 18 – Termine di conclusione della procedura negoziata

Disposizioni finali

	<b>REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, DI LAVORI, BENI E SERVIZI</b>	<b>REV.</b>	<b>DATA</b>
		01	04/04/2024

## Capo I

### DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

#### Art. 1 Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell’assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del d.lgs. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti.
5. **Gli acquisti economici fino a 1.500,00 euro non rientrano nell’applicazione del presente regolamento.**

#### Art. 2 Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
  - a) del risultato**, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l’obbligo di perseguire i risultati dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  - b) di fiducia**, che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione;
  - c) dell’accesso al mercato**, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
  - d) interpretativo ed applicativo**, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
  - e) di buona fede e tutela dell’affidamento**, che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
  - f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale**, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della

funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

**g) di auto-organizzazione amministrativa**, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea;

**h) di autonomia contrattuale**, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;

**i) di conservazione dell’equilibrio contrattuale**, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

**l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;

**m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

**2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:**

**a) di economicità**, che implica l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;

**b) di efficacia**, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

**c) di trasparenza e pubblicità**, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

**d) di proporzionalità**, che implica l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;

**e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

La rotazione assume rilevanza **con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte**: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo deroghe motivate il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto. **La rotazione si attua all’interno del medesimo settore merceologico.**

**In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell’ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti** nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione fornendo specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga. In caso di assegnazione dell’appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni: a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato; b) effettiva assenza di alternative; c) accurata esecuzione del precedente appalto. **Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all’applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione senza motivazione.**

**f) di sostenibilità energetica e ambientale**, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

**g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, che comportano l’adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

### **Art. 3**


#### **Divieto di frazionamento e obbligo valutazione interesse transfrontaliero**

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’art. 14 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo.
2. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
3. In caso di accertamento di un interesse transfrontaliero certo, anche nell’ipotesi in cui il valore stimato delle procedure sia sotto soglia, si attiveranno le procedure ordinarie.

### **Art. 4**

#### **Affidamento dell’appalto**

1. L’affidamento o l’aggiudicazione dell’appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell’operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000.
2. Sopra la soglia di € 40.000 le verifiche verranno effettuate con il FVOE.

	<b>REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, DI LAVORI, BENI E SERVIZI</b>	<b>REV.</b>	<b>DATA</b>
		01	04/04/2024

### Art. 5

#### Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, oppure mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente.
2. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad es. l’ordine diretto del MePA.
3. I contratti sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all’allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l’imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell’imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell’appalto, come meglio descritto nell’allegato di cui al periodo precedente.
4. Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*).
5. Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.

### Art. 6


#### Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, l’Ente può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

### Art. 7

#### Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, l’Ente non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all’articolo 106.

	<b>REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, DI LAVORI, BENI E SERVIZI</b>	<b>REV.</b>	<b>DATA</b>
		01	04/04/2024

4. In casi debitamente motivati è facoltà dell’Ente non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale.
5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 20.000,00 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all’art. 117 del d.lgs. 36/2023.


## Capo II

### ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

#### Art. 8 Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l’assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.999, per i servizi e le forniture e 149.999 per i lavori, al netto dell’IVA. È possibile disporre l’affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 1, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti attraverso indagini di mercato volte a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
5. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023.
6. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
  - a) l’oggetto dell’affidamento e la rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico da soddisfare;
  - b) l’importo e la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
  - c) il fornitore;
  - d) le ragioni della scelta del fornitore;
  - e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
  - f) il possesso dei requisiti di carattere speciale se richiesti;
  - g) il rispetto del principio di rotazione;
  - h) nominativo del RUP;
  - i) gli elementi essenziali del contratto;
  - l) la copertura finanziaria.



	<b>REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, DI LAVORI, BENI E SERVIZI</b>	<b>REV.</b>	<b>DATA</b>
		01	04/04/2024

7. L’affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
  - a. mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
  - b. mediante comparazione dei listini di mercato;
  - c. mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
  - d. mediante l’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
8. Non trova applicazione l’istituto giuridico dell’anomalia dell’offerta negli affidamenti diretti.

### Art. 9


#### Requisiti da richiedere all’operatore

1. All’operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
  - a) l’idoneità professionale;
  - b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento;
  - c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento. In particolare, in ipotesi di affidamento diretto è richiesto **il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.**

### Art. 10

#### Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:
  - a) **per appalti di valore inferiore ad € 40.000**, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L’Ente procederà, entro il 31 dicembre di ogni anno alla **verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5%**.  
Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall’adozione del provvedimento;
  - b) **per gli appalti di valore pari ad € 40.000**, sino a, rispettivamente, € 139.999 per i servizi e forniture e 149.999 per gli appalti di lavori, l’Ente procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal d.lgs. 36/2023.
2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000, l’autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

	<b>REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, DI LAVORI, BENI E SERVIZI</b>	<b>REV.</b>	<b>DATA</b>
		01	04/04/2024

## Capo III


# ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

### Art. 11 Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell’IVA.
3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad € 150.000, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell’IVA.
4. Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l’appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
5. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato.
6. Per gli appalti di lavori di valore pari ad € 1.000.000, sino al sotto soglia, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.
7. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:
  - a) lo svolgimento di indagini di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
  - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell’affidatario;
  - c) la stipula del contratto.
8. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
9. Vanno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all’art. 108, comma 2 del codice.

### Art. 12 Determina a contrarre

1. La determina a contrarre deve specificare:
  - a) l’assenza di un interesse transfrontaliero certo;
  - b) l’interesse che si intendono soddisfare;
  - c) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta
  - d) gli elementi essenziali del contratto;


	<b>REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, DI LAVORI, BENI E SERVIZI</b>	<b>REV.</b>	<b>DATA</b>
		01	04/04/2024

- e) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- f) le modalità per l’individuazione degli operatori economici da invitare (*albo o avviso*);
- g) l’eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- h) qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l’indicazione dei criteri per l’individuazione degli operatori da invitare;
- i) sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l’applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- j) il criterio per la scelta della migliore offerta;
- k) il nominativo del RUP;
- l) l’importo massimo dell’affidamento e la copertura contabile.

### Art. 13

#### Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L’indagine di mercato deve tenere conto del principio di rotazione.
2. L’indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione o sistema telematico regionale; l’operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato, oppure deve essere abilitato al sistema telematico della centrale regionale.
3. L’indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
4. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
5. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
6. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
7. L’avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. Inoltre, l’avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC.
8. L’avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
9. Qualora l’importanza dell’appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
10. L’avviso deve indicare:
  - a) il valore dell’affidamento;

	<b>REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, DI LAVORI, BENI E SERVIZI</b>	<b>REV.</b>	<b>DATA</b>
		01	04/04/2024

- b) gli elementi essenziali del contratto;
- c) i requisiti di idoneità professionale;
- d) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- f) qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente regolamento;
- g) sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l’utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente;
- h) i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- i) le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

11. Qualora, nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

12. Nel caso di cui al comma precedente, l’avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch’esse esplicitate nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato.

#### **Art. 14 Anomalia dell’offerta**


1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, **è necessario prevedere negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.** In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’allegato II.2 del codice dei contratti pubblici.

3. L’esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

#### **Art. 15 Invito alla procedura**

1. Conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, l’Ente procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale.

	<b>REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, DI LAVORI, BENI E SERVIZI</b>	<b>REV.</b>	<b>DATA</b>
		01	04/04/2024

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

3. L’invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria.

4. In linea di massima l’invito deve contenere:

A) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

B) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara: i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell’albo fornitori). Si rende necessario l’utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;

C) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;

D) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;

E) il criterio di aggiudicazione prescelto;

F) la misura delle penali;

G) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

H) l’eventuale richiesta di garanzie;

I) il nominativo del RUP;

J) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;

K) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

L) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all’apertura della documentazione amministrativa.

#### **Art. 16**

#### **Commissione giudicatrice**


1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

2. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

#### **Art. 17**

#### **Verifica dei requisiti**

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

	<b>REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, DI LAVORI, BENI E SERVIZI</b>	<b>REV.</b>	<b>DATA</b>
		01	04/04/2024

### Art. 18

#### Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:
  - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

#### Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell’Amministratore Unico e ne viene data la più ampia diffusione con la pubblicazione sul sito web istituzionale al link <https://www.cfpbr.it/atti-general/>